

Regolamento relativo alle modalità di finanziamento da parte della Provincia dei programmi di attività elaborati dagli organismi associativi tra apicoltori per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, in applicazione dell'articolo 14 della Legge Regionale 18 marzo 2010, n. 6.

Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità di finanziamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6, dei programmi di attività elaborati dagli organismi associativi tra apicoltori, aventi sede sul territorio della Provincia di Udine, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.
2. Per organismi associativi tra apicoltori ai sensi del comma 1 si intende le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti sul territorio della Provincia di Udine. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le grandi imprese e per tali si intende quelle che hanno più di 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Articolo 2
(Tipologia di incentivi)

1. Le Province sostengono in particolare:
 - a) interventi relativi all'organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;
 - b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;
 - c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;
 - d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
 - e) diffusione di conoscenze scientifiche;
 - f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.
2. L'adesione agli organismi associativi tra apicoltori non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi. Gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati

Articolo 3
(criteri generali di finanziamento)

1. L'aiuto può arrivare sino all'80% delle spese ammissibili ma non potrà comportare pagamenti diretti in denaro a favore dei produttori.
2. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le esigenze di cui al comma 1, il contributo è ridotto proporzionalmente.

Articolo 4

(requisiti di ammissibilità della spesa riferiti a determinate tipologie di incentivo)

1. Per quanto riguarda i servizi di consulenza, le spese ammissibili dovranno includere esclusivamente i servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né siano connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa;
2. Per quanto concerne l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, saranno finanziate esclusivamente le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli *stands* e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi sino ad un importo massimo di 250,00 euro per premio e per vincitore;

Articolo 5

(regime di aiuto)

1. Le varie tipologie di incentivo di cui agli articoli precedenti corrispondono a quelle previste al punto n. 103 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, che rinvia all'articolo 15 del Regolamento CE n. 1857/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e, come tali, non risultano soggetti ai massimali previsti per i contributi concessi a titolo de minimis;

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle richieste di contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)

1. La domanda di contributo, compilata su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione tra apicoltori, potrà riguardare una o più iniziative tra quelle indicate all'art. 2, comma 1 del presente regolamento e dovrà essere presentata alla Provincia di Udine entro il 31 marzo di ogni anno, riguardante una o più attività finanziabili previste al precedente art. 2, comma 1, corredata della seguente documentazione:
 - a) estremi anagrafici del legale rappresentante dell'associazione di apicoltori ;
 - b) descrizione sintetica di una o più iniziative oggetto di finanziamento, della relativa durata e preventivo/i dettagliato/i della spesa;
 - c) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti né verranno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari;
 - d) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante il possesso dello status di organismo associativo tra apicoltori riconosciuto con decreto del direttore del Servizio regionale competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 - e) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante il numero dei soggetti iscritti all'organismo associativo tra apicoltori;
 - f) istanza per le modalità di accredito del contributo concesso, con indicazione dell'eventuale banca di appoggio e sue coordinate bancarie (IBAN);
 - g) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in tema di autocertificazioni, attestante l'assoggettamento o meno, a ritenuta fiscale del contributo provinciale ai sensi dell' art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;

- h) copia di un valido documento di identità del Legale rappresentante e del codice fiscale e/o certificato di attribuzione della partita IVA dell'Associazione;
 - i) copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo nel solo caso di domanda presentata da un'Associazione di apicoltori;
2. Le domande di contributo vanno presentate al protocollo dell'Amministrazione Provinciale o inviate con raccomandata a r. al medesimo indirizzo oppure inviate con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine summenzionato. Ai fini dell'osservanza dei termini fa fede la data di spedizione delle posta elettronica certificata (PEC) ovvero la data del timbro del protocollo nel caso di consegna a mano o invio mediante posta ordinaria e, ove si provveda all'inoltro a mezzo di raccomandata a.r., il timbro dell'ufficio postale di spedizione.
- Qualora vengano presentate istanze incomplete, carenti, non sufficientemente motivate o non predisposte sull'apposita modulistica reperibile presso gli uffici provinciali o sul relativo sito internet, l'Unità Organizzativa competente per l'istruttoria provvederà per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare i dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il Servizio agricoltura, attività produttive e relazioni internazionali effettua l'istruttoria delle domande presentate e provvede alla ripartizione del contributo spettante sulla base della percentuale di cui al successivo comma 2.
2. L'ammontare del contributo concedibile dovrà essere ripartito in percentuale, rapportando il numero degli iscritti dichiarato da ogni singola associazione richiedente al numero complessivo degli iscritti a tutte le associazioni che hanno presentato domanda di finanziamento nel medesimo periodo di competenza.
3. Con deliberazione della Giunta Provinciale si provvederà alla concessione del contributo a favore degli aventi diritto, nei limiti della disponibilità finanziaria. Con successiva Determinazione Dirigenziale si provvederà all'erogazione del contributo concesso, dopo aver valutato la regolarità della documentazione presentata a titolo di rendiconto.

Articolo 8

(erogazione del contributo in via anticipata)

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo da parte dei beneficiari dello stesso;
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante.
3. La fideiussione deve essere presentata in originale e dev'essere redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale.
4. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

5. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 9
(Rendicontazione e spese ammissibili)

1. Entro il termine perentorio del 15 febbraio dell'anno successivo rispetto a quello in cui il contributo è stato concesso, i beneficiari dovranno provvedere a presentare alla Provincia di Udine il rendiconto delle spese sostenute con allegata la copia di tutta la documentazione di spesa debitamente quietanzata e una relazione dell'attività svolta;
2. Per il computo dei termini di presentazione si rimanda a quanto previsto all'art. 6, comma 2.

Articolo 10
(cause di rideterminazione del contributo)

1. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare inferiore a quella ammissibile, il contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base della percentuale di contributo concedibile.
2. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dovesse risultare superiore a quella ammissibile, il contributo non potrà essere aumentato rispetto a quanto concesso.

Articolo 11
***(cause di diniego, revoca, decadenza,
nonché cause di sospensione dell'erogazione dell'incentivo)***

1. L'Amministrazione Provinciale di Udine procederà all'adozione dei provvedimenti di diniego, di revoca, di decadenza, qualora si riscontrino:
 - a) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive;
 - b) il mancato rispetto di termini perentori previsti dal presente regolamento;
 - c) il difetto di una o più condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 2 e 4;
 - d) il mancato invio delle integrazioni richieste.

Articolo 12
(restituzione delle somme erogate)

1. Qualora da ulteriori verifiche e controlli, successivi alla conclusione dell'iter contributivo, emergessero irregolarità nell'utilizzo delle somme erogate, le stesse dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 13
(computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 c.c..

Articolo 14
(controlli)

1. La Provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, della Legge Regionale n. 7/2000 e del Regolamento Provinciale relativo ai controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Articolo 15
(termine per la conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come disposto dall'art. 2 della Legge n. 241/90, vengono fissati in 90 giorni decorrenti:
 - a) dalla data di presentazione della domanda per quanto riguarda la redazione del provvedimento di concessione del contributo o di eventuale diniego;
 - b) dalla data di presentazione del rendiconto per quanto riguarda la redazione del provvedimento di erogazione del contributo o di eventuale revoca dello stesso.

Articolo 16
(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso e comunque ad avvenuta pubblicazione sulla G.U.U.E. della decisione n. C(2010) 4577 del 09/07/2010.

Articolo 17
(norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).